

COMUNE DI CAMPODENNO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 38/2023**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 2023/2026 ART. 206 E SEG. CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO-ADIGE – L.R. 3 MAGGIO 2018 N. 2 -

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **VENTINOVE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **19:00** nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Campodenno, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

PORTOLAN IGOR	Vice Sindaco
BERTOLAS GIANLUCA	Consigliere
CALLOVI ROSSELLA	Consigliere
CATTANI ARMANDO	Consigliere
CATTANI MANUEL	Consigliere
CATTANI MARCELLO	Consigliere
CRISTAN ELISA	Consigliere
DAL RI' GIANLUCA	Consigliere
IOB ROMINA	Consigliere
PANIZZA FRANCO	Consigliere
PEDO' OSCAR	Consigliere
PEZZI CARLO	Consigliere
PEZZI NICOLA	Consigliere
ZANOTTI GABRIELE	Consigliere

Assenti	
giustificati	Ingustificati
X	
X	
X	

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Ivana Battaini

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor IGOR PORTOLAN nella sua qualità di Vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. In conformità delle disposizioni di legge sono stati scelti in qualità di scrutatori i Sig.ri Cattani Marcello e Iob Romina e designato alla firma del verbale il Sig. Cattani Armando.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

Il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, in materia di revisione economico – finanziaria dispone che:

- (art. 206 commi 1 e 2) nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la revisione economico – finanziaria è affidata a un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri scelto tra gli iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle provincie ai sensi del comma 3 per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio;
- (art. 206, comma 3) le Provincie organizzano con il competente ordine professionale e con le associazioni rappresentative dei revisori, percorsi di formazione e aggiornamento finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze;
- (artt. 207) l'organo di revisione resta in carica tre anni a decorrere dalla data stabilita dalla delibera di nomina ed è rieleggibile continuativamente una sola volta;
- (art. 209) la carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti in forme associative o di cooperazione intercomunali, di aziende speciali o società di capitali che gestiscono servizi pubblici nel territorio del comune, si applicano al revisore le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori competenti dell'organo esecutivo del comune; l'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi del comune e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente la nomina, dai membri di controllo, dal segretario e dai dipendenti del comune presso cui deve essere nominato l'organo di revisione; i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso il comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;
- (art. 208) il revisore è revocabile solo per inadempienza, e in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto. La cessazione dell'incarico avviene per scadenza del mandato, per volontarie dimissioni o per impossibilità sopravvenuta a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità di ciascun ente, di durata comunque non inferiore a tre mesi.

Con delibera consigliere n. 40 di data 19/11/2020 si era provveduto a rinnovare e confermare l'incarico di revisore dei conti per il Comune di CAMPODENNO alla dott.ssa Patrizia Filippi, per il periodo a decorrere dal 01/11/2020 e fino al 30/11/2023.

Il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, in materia di revisione economico – finanziaria dispone espressamente all'articolo 207 che "l'organo di revisione resta in carica tre anni a decorrere dalla data stabilita dalla delibera di nomina ed è rieleggibile continuativamente una sola volta" e per questo motivo, avendo già confermato una volta la dott.ssa Patrizia Filippi, per il conferimento dell'incarico di revisore dei conti per il Comune di Campodenno è stato pubblicato in data 20/09/2023 prot. 4879 "Avviso per la manifestazione di interesse per la presentazione di candidature per la nomina a revisore dei conti del Comune di Campodenno per il triennio 2023/2026" e nel termine di scadenza è pervenuta n. 1 candidatura.

Si è ritenuto, al fine di acquisire un numero di candidati sufficiente per effettuare una valutazione delle competenze e delle professionalità dai relativi curriculum, di prorogare il termine per la presentazione delle domande a tutto il 29/11/2023 con nota di data 15/11/2023 prot. 6126.

Entro tale termine risultano pervenute ulteriori n. 6 (sei) candidature e, quindi, per complessive n. 7 (sette) candidature.

L'articolo 72 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 03 del 01/03/2001 da ultimo modificato con deliberazione n. 05 del 28/01/2016 del dispone che: "*La revisione economico – finanziaria è affidata all'organo di revisione eletto dal consiglio comunale.....*" ed è scelto secondo le modalità e i requisiti previsti dall'art. 206 del codice degli enti locali approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2".

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 206, comma 3 del CEL, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1025 dd. 15.06.2018, ha individuato i criteri di acquisizione dei requisiti formativi per lo svolgimento delle funzioni di revisore dei conti negli enti locali della Provincia autonoma di Trento e istituito l'elenco provinciale, rinviando al Servizio Autonomie locali la definizione del programma formativo annuale per la tenuta e l'aggiornamento del suddetto elenco.

Con determinazione del sostituto del Dirigente del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento n. 2243 dd. 07/03/2023 è stato approvato l'elenco provinciale dei Revisori dei conti valevole per il 2023.

Tra le istanze pervenute e accolte, verificati i curriculum, l'Amministrazione propone di accogliere quella del dott. ALESSANDRO DEMAGRI, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti di Trento e Rovereto nella sezione B nonché all'elenco dei revisori contabili della Provincia di Trento per il 2023 al n. 143250-SEZ A, dal 2005 e che attualmente ricopre l'incarico di revisore dei conti in altri cinque Comuni del Trentino e che dunque si ritiene abbia acquisito esperienza nella revisione dei bilanci degli enti pubblici.

Oltre a ciò, si rileva che il dott. Demagri svolge l'incarico di revisore dei conti presso il Comune di Ton che è in gestione associata con i Comuni di Campodenno e Sporminore; la presenza di un unico revisore dei conti che si interfacerà con i due Responsabili del servizio Finanziario dei due Comuni di Campodenno e Ton che operano in sinergia con i rispettivi dipendenti, risulterà molto importante perché finalizzata a superare le difficoltà legate all'applicazione della contabilità armonizzata ed agli adempimenti digitali presso la competente Corte dei Conti.

Dato atto che la nomina del Revisore dei conti ha natura strettamente fiduciaria per cui l'amministrazione può scegliere a suo insindacabile giudizio il professionista che reputa più idoneo.

Udita la proposta del Vicesindaco di nominare quale revisore dei conti del Comune di Campodenno, il dott. Alessandro Demagri, con studio in Cles, Via Tiberio Claudio n. 18, per il triennio 2023/2026 e dato atto che lo stesso ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e inammissibilità prevista dalla normativa e di cui all'art. 209 del Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige, nonché di rispettare il limite di incarichi e revisore dei conti in Enti pubblici assunti complessivamente.

Ritenuto di procedere quindi con la nomina del revisore dott. ALESSANDRO DEMAGRI in quanto nulla osta alla sua nomina.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la premessa e condivisa la proposta del relatore;

Accertata la propria competenza a disporre per espressa previsione legislativa contemplata all'art. 206, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, così come modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;

PRESO ATTO che l'articolo 58, comma 1 dello Statuto comunale stabilisce che "Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto e dal regolamento di contabilità con la collaborazione degli uffici del Comune";

PRESO ATTO che con DPREG. 25 settembre 2020, n. 42 è stato approvato il Regolamento concernente "Modifiche al regolamento regionale sul trattamento economico dei revisori dei conti dei comuni approvato con DPGR 20 maggio 1993, n. 7/L e successive modificazioni".

- Il Regolamento, entrato in vigore il 16 ottobre 2020, adegua le misure dei compensi attribuibili ai revisori dei conti dei comuni ed altri enti locali stabilite - nella sola misura massima - dal DPREG. n. 9/L del 16 luglio 2002, introducendo una soglia minima per ciascuna fascia di comuni, come stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 27 luglio 2020, n. 3 che ha così modificato il primo comma dell'articolo 211 del CEL: "1. *Il compenso per i revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, entro limiti minimi e massimi determinati sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti con deliberazione della giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni*

rappresentative dei comuni su scala provinciale.”

- Il compenso minimo risponde a finalità di rilevante interesse pubblico, considerati i profili di assoluto rilievo dell'attività e della funzione dei revisori: - garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori di revisione; - garantire inoltre il rispetto dei principi in materia di equo compenso;
- Il comma 2 dell'articolo 1 della L.R. n. 3/2020 dispone l'applicazione della misura minima del compenso anche agli incarichi in corso al 16 ottobre 2020, ossia alla data di entrata in vigore della deliberazione della giunta regionale che stabilisce i nuovi compensi.

Ritenuto di fissare lo stesso nella misura minima di Euro 3.717,90, al netto di Iva e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Ente, stabilita nella deliberazione della Giunta Regionale n. 144/2020, per la fascia demografica di competenza per il Comune di Campodenno ovvero da 1.001 a 2.000 abitanti, con decorrenza dal 01.11.2023;

VISTA ed esaminata la misura minima stabilita dall'art. 1 del D.P.Reg. 25 settembre 2020, n. 42 recante "Regolamento concernente "Modifiche al regolamento regionale sul trattamento economico dei revisori dei conti dei comuni approvato con DPGR 20 maggio 1993, n. 7/L e successive modificazioni";

DATO ATTO che, come indicato nella Circolare n. 2/2020 del Servizio Autonomi Locali "i consigli comunali che devono eleggere il/i revisore/i nei primi mesi dell'anno, in assenza dell'elenco provinciale dei revisori dei conti degli enti locali della Provincia autonoma di Trento aggiornato, la Giunta provinciale con la sopra citata deliberazione n. 68/2020 ha previsto che, nelle more dell'aggiornamento dal parte del Servizio competente in materia di autonomie locali dell'elenco in argomento, valgono i requisiti formativi previsti per l'anno precedente all'elezione.

Pertanto, a decorrere dal prossimo anno, nel caso che un comune debba eleggere il/i revisore/i dei conti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e l'aggiornamento dell'elenco, potrà eleggere persone aventi i requisiti previsti per poter svolgere il ruolo nell'anno precedente. In alternativa, il Comune potrà procedere all'elezione di un revisore condizionando la stessa alla verifica da parte della sopra citata Commissione del possesso del requisito formativo in capo eletto";

Attesa ed evidenziata l'assenza di incompatibilità di cui all'art. 209 del citato Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige;

Osservato come nel caso di specie si ponga in essere un rapporto di servizio professionale di natura pubblicistica per le modalità di nomina e l'attività di revisione, sebbene si instauri nei contenuti in un contratto d'opera;

Preso atto che il rapporto si perfeziona mediante corrispondenza in base al carattere ricettizio della stessa;

Visto ed esaminato il DPR n. 25 settembre 2020 n. 42 di approvazione del Regolamento concernente "Modifiche al regolamento regionale sul trattamento economico dei revisori dei conti dei comuni approvato con DPGR 20 maggio 1993 n. 7/L e successive modificazioni", entrato in vigore il 16 ottobre 2020;

Preso atto che è stata costituita una soglia minima per ciascuna fascia di comuni, come stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della L.R. 27 luglio 2020 n.3, modificando in tal modo il primo comma dell'art. 211 del CEL;

Preso atto che per il Comune di Ton l'importo minimo stabilito dal DPR n. 42/2020 ammonta ad Euro 3.717,90, oltre al contributo previdenziale ed all'Iva ai sensi di legge;

Ritenuta la proposta di nomina del dott. Demagri Alessandro meritevole di accoglimento;

Ritenuto di fissare il compenso nell'importo minimo stabilito dal DPR n. 42/2020 e pari ad Euro 3.717,90;

Visti:

- Il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all'articolo 126 relativo alla figura dei dirigenti ed alle

competenze loro attribuite, modificata dalla L.R. 8 agosto 2018 n.6;

- La L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs 118/2011 e s.m.;
- Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico Enti Locali) e s.m.;
- Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 di data 31.03.2009 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 11 di data 29.02.2016;
- Il regolamento di contabilità del Comune di Campodenno approvato con deliberazione consiliare n. 3 di data 01.03.2001 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 05 di data 28.01.2016;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal segretario comunale ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente su n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1. di nominare**, per quanto esposto in premessa, quale revisore dei conti del COMUNE DI CAMPODENNO il dott. ALESSANDRO DEMAGRI, con Studio Professionale in Cles (TN) iscritto nell’elenco provinciale dei Revisori dei conti degli enti locali della Provincia Autonoma di Trento, valevole per l’anno 2023, iscrizione registro revisori legali al n. 143250-SEZ A dell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento, valevole per il 2023, per il triennio 2023/2026 dal 01/12/2023 al 30/11/2026;
- 2. di fissare** il compenso del Revisore dei Conti nell’importo annuo lordo di Euro 3.717,90 (oltre ad IVA e CNPA ai sensi di legge) per un totale di € 4.717,27;
- 3. di dare atto** che al revisore spetta il solo rimborso chilometrico per le trasferte necessarie all’espletamento delle sue funzioni come risultanti da documentazione giustificativa;
- 4. di prenotare** la spesa derivante dal presente atto di complessivi € 4.717,27 alla Missione 01, Programma 01, Titolo 01, Macroaggregato 03 (cap. PEG 55 cod P.F. U.1.03.02.01.008), dando atto che sarà previsto apposito stanziamento nel bilancio degli esercizi 2023-2024-2025;
- 5. di dare atto** che la spesa di cui al punto precedente viene imputata, secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011, quando ne è prevista l’esigibilità ed il conseguente pagamento;
- 6. di dare atto**, che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.LGS. n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio.
- 7. di comunicare** al Tesoriere, al Commissariato del Governo ed alla Giunta provinciale il nominativo del Revisore dei Conti di questo Comune.
- 8. di adempiere** agli obblighi di pubblicità e trasparenza provvedendo alla pubblicazione dell’incarico sul sito istituzionale del Comune – Sezione Amministrazione Trasparente -
- 9. di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata votazione con voti favorevoli unanimi espressi palesemente su n. 11 consiglieri presenti e votanti, ai sensi del comma 3 dell’art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- 10. di dare evidenza** che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL VICESINDACO

Dott. Igor Portolan

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Ivana Battaini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.